

BIBL. NAZIONALE  
CENTRALE-FIRENZE

3083

3

MISCELLANEE  
R. BIBLIOTECA  
DI FIRENZE  
NAZIONALE

3083  
3

171

3083  
3

STATUTO ORGANICO  
PER  
L'ASILO INFANTILE  
DI  
AVIGLIANA



3083-3

STATUTO ORGANICO

PER

L'ASILO INFANTILE

DI

**AVIGLIANA**



---

Torino, 1874. — Stamperia Reale di G. B. PARAVIA e C.

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA.**

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Direzione dell'Asilo Infantile in Avigliana, in data 12 ottobre 1873, con cui si propone alla Nostra approvazione un nuovo Statuto Organico dell'Asilo;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale in data 24 novembre 1873;

Vista la Legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Statuto organico dell'Asilo Infantile in Avigliana (Provincia di Torino), in data 12 ottobre 1873, composto di articoli quarantuno, ed il medesimo sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro dell'Interno, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma il 23 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

# STATUTO ORGANICO

PER

## L'ASILO INFANTILE DI AVIGLIANA

---

### CAPO PRIMO

#### **Stabilimento, scopo e mezzi.**

Art. 1.—Un Asilo-scuola infantile è fondato in Avigliana col concorso del Comune, della Congregazione di carità e di una Società di azionisti.

Art. 2.—L'Asilo-scuola ha per oggetto l'educazione religiosa e civile dei fanciulli d'ambo i sessi, appartenenti specialmente a famiglie povere, somministrando loro ad un tempo una parte degli alimenti, e provvedendoli della necessaria custodia, onde lasciare ai loro parenti la comodità di attendere al lavoro.

Art. 3.—I mezzi di cui dispone l'Asilo sono:

- 1° Il locale acquistato dalla Società;
- 2° I fondi che il Municipio e la Congregazione di carità stabiliscono per questo fine;
- 3° I proventi delle azioni;
- 4° I sussidi e le oblazioni d'ogni genere.

Art. 4.—Le azioni stabilite in lire cinque, saranno obbligatorie per un quinquennio; si pagheranno a semestri anticipati, e s'intenderanno progressive di poi

di triennio in triennio, quando l'azionista sei mesi prima della scadenza non abbia dato diffidamento al Presidente della Direzione, ritirando la scheda di sottoscrizione.

Le azioni possono essere pagate anche in cereali.

Quando un azionista per ragione d'impiego dovesse lasciare la residenza del comune di Avigliana, avrà la facoltà di denunziare la sua sottoscrizione e ritirare la scheda relativa.

Art. 5. — Ogni sottoscrittore d'azioni è Socio.

Chi paga in una volta duecento cinquanta lire sarà considerato socio perpetuo e iscritto fra i Soci benefattori; se mille, avrà una lapide; se cinquemila, il busto; se ventimila, la statua.

## CAPO SECONDO

### Amministrazione.

Art. 6. — L'amministrazione dell'Asilo-scuola infantile è affidata ad un Consiglio di Direzione composto di sei Soci eletti dall'Assemblea generale, e del Sindaco del Comune.

Art. 7. — Il Presidente del Consiglio sarà nominato con una seconda votazione dall'adunanza generale, fra i membri già eletti della Direzione, ed il Vice-Presidente sarà nominato dalla Direzione stessa.

Il Presidente sta in ufficio tre anni, e gli altri membri rinnovansi due nel primo, due nel secondo, ed uno col Presidente nel terzo anno; nei due primi anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità; chi surroga membri scaduti anzi tempo

\*

rimane in ufficio sol quanto vi sarebbe stato il predecessore.

Art. 8. — L'Amministrazione come sopra costituita nominerà tra i suoi membri, o fuori del suo seno, a maggioranza assoluta di voti, il Segretario, il Tesoriere, il Medico-chirurgo e le Visitatrici; il Segretario ed il Tesoriere, ove non siano direttori, hanno solo voto consultivo nelle deliberazioni.

Art. 9. — Il Presidente ha l'alta sorveglianza dell'Istituto, convoca l'adunanza del Consiglio e degli Azionisti, firma i ruoli, i mandati ed i biglietti d'ammissione, ed a lui è precipuamente affidata l'esecuzione del presente e del regolamento interno.

Art. 10. — Il Segretario avrà l'incumbenza di conservare tutte le scritture appartenenti all'Istituto, e ne formerà regolare inventario; esso tiene i registri, stende gli ordinati dei Consigli, i mandati, gli avvisi per le adunanze, ed in generale eseguisce tutti gli atti di cancelleria.

Art. 11. — Ogni Socio avrà diritto di prender visione delle carte e della contabilità in esse contenuta nel giorno che mensilmente verrà fissato dal Presidente.

Art. 12. — Al Tesoriere è affidata l'esazione delle rendite dello Stabilimento, delle quote semestrali degli Azionisti e delle retribuzioni mensili dei fanciulli ammessi all'Asilo mediante pagamento.

Esso paga i mandati che gli verranno presentati debitamente firmati dal Presidente e dal Segretario, tiene i necessari registri di riscossione e dei pagamenti, ed i ruoli di contabilità, e prepara i conti annuali per essere sottoposti alla disamina della Direzione e quindi alla deliberazione della Congrega generale.



Art. 13. — Il Tesoriere è obbligato di prestare una cauzione.

Art. 14. — L'opera del Segretario, del Tesoriere, del Medico-chirurgo e delle Visitatrici è gratuita, ed è vietato di concedere ad essi pensioni, o qualunque genere di gratificazione.

Art. 15. — È vietato ai membri della Direzione di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii, o de' loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, come pure di prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di esazione e di appalto, che si riferiscono ai beni da essa amministrati.

Art. 16. — Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti e remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Asilo.

Art. 17. — Le provviste d'ogni genere per lo Stabilimento non potranno farsi dai membri della Direzione.

Art. 18. — Nel condurre l'amministrazione dovrà la Direzione tenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto col presente e col Regolamento per l'amministrazione interna.

## CAPO TERZO

### **Adunanze generali dei Soci e Consiglio di Direzione.**

Art. 19. — Si terranno ogni anno due adunanze generali, presiedute da uno dei Soci non membro della Direzione, eletto a maggioranza relativa di voti, e le operazioni per le elezioni saranno dirette dal Socio più anziano, e serviranno da scrutatori i due Soci

più giovani. Nella prima adunanza, che si terrà in aprile o maggio, il Consiglio di Direzione presenterà i conti dell'anno precedente e la relazione dello stato morale dell'Asilo; e nella seconda adunanza, che avrà luogo in settembre od ottobre, si stabilirà il bilancio attivo e passivo dell'Istituto per l'anno seguente, e si farà la nomina de' Membri scaduti della Direzione.

Le dette adunanze si terranno dietro invito del Presidente. L'adunanza generale può essere convocata straordinariamente dal Presidente dietro deliberazione del Consiglio, od a richiesta di dieci soci, per affari straordinari non contemplati nel bilancio.

Gli argomenti da trattarsi nelle adunanze generali sono indicati nella scheda d'invito alle medesime.

Art. 20.— Spetta al Consiglio di Direzione di formare il progetto del bilancio annuo, ed emettere il suo voto sul conto annuale del Tesoriere, da sottoporsi questo e quello all'approvazione della Congrega generale.

Art. 21.— Il Consiglio di Direzione si radunerà una volta al mese per deliberare su quanto possa riferirsi al buon andamento morale ed economico del pio Istituto.

Art. 22.— Potrà ancora lo stesso convocarsi dal Presidente sempre quando lo giudichi opportuno, ed allorchè tre Membri ne facciano richiesta.

Art. 23.— Nelle adunanze si seguirà quel metodo di votazione che parrà più conveniente: ove però si tratti di deliberazioni sopra persone, sarà sempre adottato il sistema della votazione per ischede segrete.

Art. 24.— Le deliberazioni prese dal Consiglio di Direzione e dalle adunanze generali saranno valide sempre che v'intervenga almeno la metà dei Soci;

occorrendo però una seconda convocazione, basterà un numero qualunque degli intervenuti per deliberare nelle votazioni. In parità di voti, quello del Presidente sarà preponderante.

## CAPO QUARTO

### **Delle Visitatrici.**

Art. 25. — Il Consiglio d'amministrazione pregherà e nominerà alcune fra le signore Azioniste o parenti di Azionisti ad essere Visitatrici dell'Asilo.

Art. 26. — Ognuna di esse per turno mensile visiterà sovente lo Stabilimento, e procurerà d'incoraggiare con materna sollecitudine ed amorevoli consigli i fanciulli dell'Asilo all'adempimento de' loro doveri, e veglierà affinchè abbiansi ad essi le cure debite, e vengano trattati con carità e dolcezza.

## CAPO QUINTO

### **Ammaestramento e disciplina.**

Art. 27. — La custodia, l'istruzione e l'educazione de' fanciulli dell'Istituto sono affidate ad una maestra ed a quel numero di sottomaestre ed assistenti, che, giusta i mezzi ed i bisogni dello Stabilimento, saranno giudicate necessarie.

Art. 28. — La maestra, la quale deve essere patentata ed aver fatto il suo tirocinio in un Asilo, e le sottomaestre e le assistenti saranno nominate dal Con-

siglio di Direzione, dipenderanno immediatamente dal medesimo Consiglio, e per esso dal Presidente.

Si atterranno al metodo d'insegnamento loro prescritto ed al Regolamento interno.

Art. 29. — L'ammaestramento consiste :

- 1° Nei principii della dottrina e morale cristiana;
- 2° Negli elementi del leggere e dello scrivere;
- 3° Nella nomenclatura e spiegazione delle cose usuali;
- 4° Nei principii di aritmetica;
- 5° In alcuni esercizi di memoria.

Art. 30. — L'insegnamento sarà alternativo con divertimenti, canto, ginnastica e riposo.

Art. 31. — Ai fanciulli ammessi alla scuola dell'Asilo si distribuirà ogni giorno una piuttosto abbondante minestra di buona e sana qualità, rimanendo a carico dei parenti di provveder loro pane, od altra cosa che basti per l'intera giornata.

Art. 32. — I parenti dei fanciulli, o chi ne fa le veci, sono obbligati di condurli all'Asilo nell'ora stabilita al mattino, e di andarli a ritirare alla sera.

Mezz'ora dopo quella fissata per l'ingresso si chiude la porta dell'Asilo e non si ricevono più i ragazzi.

I bimbi dovranno sempre essere ben pettinati, mondi e rassettati negli abiti.

Art. 33. — Spetta ai parenti di notificare alla maestra dell'Istituto le cause per cui i loro figli non possono intervenire alla scuola, e questa notificazione deve essere trasmessa prima che siasi dato incominciamento alla scuola.

Art. 34. — Gli alunni saranno forniti dall'Istituto di una piccola veste, di due salviettini, di due mocchini e di un panierino per porvi il pane.

Le spese di detto corredo dovranno sopportarsi dai parenti nel primo ingresso, e sono fissate a lire due e centesimi cinquanta.

Art. 35. — Sarà cura della Direzione di pregare i signori medici che almeno ogni quindici giorni si compiacciano di visitare lo Stabilimento.

Occorrendo che un allievo della scuola presenti qualche indizio di malattia attaccaticcia o schifosa, sarà accompagnato alla propria casa e non verrà riammesso senza un certificato del Medico-chirurgo prima che scompaia l'apparenza del male.

Art. 36. — I richiami che ai parenti de' fanciulli occorresse di fare riguardo all'andamento del servizio in genere dell'Istituto, saranno esclusivamente rivolti al Presidente od al Direttore mensile.

Art. 37. — Sarà lecito ai Soci di visitare lo Stabilimento ne' giorni ed ore che saranno fissati dalla Direzione.

Potranno però i Soci e le persone estranee essere introdotti in qualunque giorno, purchè accompagnati da uno dei Membri della Direzione o da una delle Visitatrici.

## CAPO SESTO

### **Dell'ammissione dei fanciulli.**

Art. 38. — Saranno ammessi a godere gratuitamente del beneficio dell'Asilo-scuola i fanciulli poveri dell'uno e dell'altro sesso, nati o residenti nel comune di Avigliana.

Spetta alla Direzione di decidere dello stato di povertà de' fanciulli.

Si ricevono nell'Asilo-scuola i fanciulli dall'età di anni tre fino all'età in cui i medesimi sono ammessi nelle scuole comunali.

Art. 39. — Sono accettati di preferenza :

- 1° Gli orfani poveri ;
- 2° I figli di vedove o vedovi poveri ;
- 3° I figli di genitori costretti per cagione del loro mestiere a star fuori di casa la maggior parte del giorno ;
- 4° I figli di genitori aventi prole numerosa.

Art. 40. — Il Consiglio di Direzione potrà ammettere al beneficio dell'Asilo-scuola anche i ragazzi di parenti non bisognosi in quel numero che verrà da esso determinato, e mediante pagamento anticipato di lire una e centesimi cinquanta al mese, colla condizione che non debba farsi ad essi alcuna preferenza o distinzione nell'osservanza dell'interno Regolamento.

Ove siano ammessi nell'Asilo-scuola più fratelli non poveri, gli eccedenti il numero di due pagheranno solamente la metà della quota mensile.

Art. 41. — Ogni Socio possessore di cinque azioni avrà diritto ad un posto gratuito all'Asilo per un suo figlio o discendente di figlio convivente, o per un povero riconosciuto come tale dalla Direzione.

Ugual diritto avrà chi offre lire duecento cinquanta e più.

Avigliana, 12 ottobre 1873.

*Per copia conforme :*  
AVV. ORIGLIA, Segretario.

Visto d'ordine di S. M.  
IL MINISTRO  
G. CANTELLI.

